



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

*Piano di sostituzione dei tassi nei contratti
di finanziamento a tasso variabile*

Sommario

1. Obiettivi del documento	3
2. Contesto normativo di riferimento	3
3. Processo di sostituzione dei tassi nei contratti indicizzati	5
3.1. Modalità di sostituzione dell'indice di riferimento	5
3.2. Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento	6
3.3. Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo	6
4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano	7

1. Obiettivi del documento

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei contratti di finanziamento a tasso variabile" (c.d. "Piano Solido e Scritto"), ossia le azioni che Cooperfidi intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

In particolare, il Regolamento BMR e l'art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR¹. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

2. Contesto normativo di riferimento

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli Strumenti finanziari e nei Contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un benchmark.

Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates" (IBOR), una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei Contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

¹ Art. 3, paragrafo 1, numero 18: "contratto finanziario": a) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE. Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Pertanto, il perimetro di applicazione è stato ampliato dal Decreto, includendo tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

A seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati "Risk Free Rates" (RFRs), utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art.3 par 1) e 3), un indice di riferimento (benchmark) è definito come *"un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance"*.

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie:

1. critici;
2. significativi;
3. non significativi,

con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo; per indici non significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA², oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di

² Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

essere fornito³. Nel caso di emissione o offerta pubblica di Strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa⁴.

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento". In particolare, l'art. 118-bis, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il menzionato Piano Solido e Scritto, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet. L'art.118-bis, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, Cooperfidi opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

3. Processo di sostituzione dei tassi nei contratti indicizzati

3.1. Modalità di sostituzione dell'indice di riferimento

Cooperfidi, per quanto concerne i Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, qualora l'indice di riferimento subisca una variazione sostanziale o cessi di essere fornito, sostituisce tempestivamente i tassi di riferimento mediante applicazione della "clausola di fallback" presente nel contratto, con specifico rinvio al Piano di sostituzione dei tassi nei contratti di finanziamento a tasso variabile per l'identificazione dell'indice sostitutivo".

³ Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

⁴ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, "qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento".

3.2. Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Cooperfidi, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, comunica al Socio/Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati. La comunicazione alla Clientela interessata da tale cambiamento prevederà:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

La modifica si intenderà approvata ove il Socio/Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Socio/Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

3.3. Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo

La seguente tabella evidenzia l'indice di riferimento adottato da Cooperfidi per i Contratti indicizzati a tasso variabile. In caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, Cooperfidi utilizzerà l'indice sostitutivo, di seguito riportato, mediante il processo identificato nel presente documento:

Indice di riferimento	Amministratore	Indice Sostitutivo	Amministratore	Idoneità dell'indice Sostitutivo
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate	EMMI (European Money Markets Institute)	Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale BCE	BCE - Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

In sede di intervento dell'indice alternativo dovrà essere considerata la necessità di applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, uno spread di aggiustamento, ossia un fattore di bilanciamento per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimento di valore nel rapporto tra le parti.

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la

rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento sopra riportato, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza del Socio/Cliente titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.